



REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA DELL'UNIONE NOVARESE 2000 E DEI COMUNI DI BRIONA, CALTIGNAGA E FARA NOVARESE

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 18/04/2013

SOMMARIO:

CAPO I. Norme generali.

Art. 1. Oggetto del regolamento.

Art. 2. Modalità di effettuazione delle spese in economia.

Art. 3. Soglie economiche di ammissibilità e divieto di frazionamento.

Art. 4. Contratti misti.

Art. 5. Stipulazione del contratto.

CAPO II. Acquisizione in economia di beni e servizi.

Art. 6. Generalità.

Art. 7. Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia.

Art. 8. Determinazione dei prezzi.

Art. 9. Mercato elettronico.

Art. 10. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

Art. 11. Affidamento diretto con o senza previa indagine di mercato.

Art. 12. Ordinazione, verifica della regolare esecuzione e liquidazione delle forniture e servizi.

CAPO III. Realizzazione in economia di lavori.

Art. 13. Tipologie di lavori eseguibili in economia.

Art. 14. Interventi d'urgenza.

Art. 15. Lavori di somma urgenza.

Art. 16. Modalità di esecuzione.

Art. 17. Affidamento diretto.

Art. 18. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

Art. 19. Varianti.

CAPO IV. Disposizioni finali.

Art. 20. Albo dei fornitori.

Art. 21. Efficacia e abrogazioni.

CAPO I. Norme generali.

Art. 1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale, regionale, nonché dai relativi regolamenti d'applicazione.
2. Le norme del presente Regolamento disciplinano i lavori, le forniture, i servizi, da eseguirsi in economia da parte dei servizi competenti.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai Responsabili dei singoli Servizi dalla Giunta con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o successive modificazioni e/o integrazioni.
5. Gli importi previsti dal presente regolamento devono essere intesi al netto dell'I.V.A.

Art. 2. Modalità di effettuazione delle spese in economia.

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi effettuati con materiali e mezzi propri dell'Ente o appositamente noleggiati e con personale proprio, o di altri Enti e/o società ad esso convenzionati, e da personale eventualmente assunto o incaricato.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, in possesso dei requisiti di legge, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite un elenco di operatori economici predisposto dall'Ente ai sensi del presente regolamento.

Art. 3. Soglie economiche di ammissibilità e divieto di frazionamento.

1. Le procedure per la fornitura di beni e servizi o per la realizzazione di lavori in economia sono consentite per importi inferiori alle soglie stabilite dalle normative dello Stato e dell'Unione europea vigenti al momento dell'avvio del procedimento di acquisto.
2. Le forniture ed i lavori di importo superiore a tale valore non potranno subire frazionamenti artificiali finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.
3. Per ciò che attiene i lavori, non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni degli interventi già individuate nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici.
4. Le soglie sopra richiamate non possono essere superate neppure per effetto di varianti, proroghe o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.
5. Anche nel caso in cui, a seguito di necessità sopravvenute, siano richieste all'aggiudicatario della fornitura o dei lavori ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto, il valore del contratto così aumentato non dovrà superare i limiti di soglia sopra stabiliti.

Art. 4. Contratti misti.

1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, si applica il criterio di prevalenza, per cui trovano applicazione le disposizioni del Capo II del presente Regolamento se l'importo delle forniture di beni e/o servizi in economia assume rilievo superiore al 50% dell'importo contrattuale, in caso contrario, si applicano le disposizioni di cui al capo III.

Art. 5. Stipulazione del contratto.

1. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo inferiore ad € 5.000,00 (Euro

cinquemila/00), i.v.a. esclusa, possono essere conclusi mediante sottoscrizione da parte del fornitore di copia della determinazione dirigenziale di affidamento.

2. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo compreso fra € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) ed € 30.000,00 (Euro trentamila/00), i.v.a. esclusa, possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata.

3. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo superiore ad € 30.000,00 (Euro trentamila/00), i.v.a. esclusa, sono stipulati a mezzo di atto pubblico amministrativo.

4. In ogni caso, le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113, d.lgs. n. 163/2006.

5. Qualsiasi sia la forma del contratto, esso deve contenere i requisiti minimi di legge in ordine a:

- a) descrizione delle prestazioni,
- b) prezzi unitari a misura o a corpo,
- c) condizioni e termini di esecuzione delle prestazioni,
- d) modalità e tracciabilità dei pagamenti,
- e) penalità.

CAPO II. Acquisizione in economia di beni e servizi.

Art. 6. Generalità.

1. La presente sezione disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, L. n. 488/1999 e ss.mm.ii.

2. L'acquisizione in economia di beni e servizi deve garantire il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

3. Il responsabile delle acquisizioni cura l'invito e l'affidamento in economia di beni e servizi alle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

4. Normalmente, e purché siano rispettati i principi di cui ai commi precedenti, gli acquisti in economia sono effettuati, salvi i casi indicati nel presente regolamento, mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A.

5. Nell'ambito del proprio Piano esecutivo di gestione ciascun Responsabile di Area definisce l'entità complessiva delle spese in economia per beni e servizi da sostenere nell'anno di riferimento.

Art. 7. Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia.

1. I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia sono individuati, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in tutti quelli collegati al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

2. L'affidamento in economia è, in ogni caso, ammesso per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

3. Il ricorso alle spese in economia, nei limiti di cui al successivo articolo, è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 8. Determinazione dei prezzi.

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'art. 26, L. 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero sulla base di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi, o tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A.

Art. 9. Mercato elettronico.

1. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il M.E.P.A. avviene attraverso:

- confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico, ovvero
- valutazione delle offerte ricevute su richiesta rivolta a fornitori abilitati, ovvero
- consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

2. Per l'acquisizione di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, si procede seguendo alternativamente due modalità:

a) ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare beni o servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione;

b) acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire beni o servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.

3. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta, salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione.

4. Sono fatti in ogni caso salvi, in quanto principi generali dell'ordinamento giuridico, i sopra richiamati principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, per cui, ove il ricorso al M.E.P.A. possa provocare una lesione di tali principi, sarà necessario evitare il ricorso al medesimo; in tale ottica, si considera generalmente inefficiente, inefficace ed antieconomico il ricorso a detto strumento, a causa della generalizzata incongruenza logistica tra fornitore individuato nel M.E.P.A. e Amministrazione, con i conseguenti aggravii dovuti a costi e tempi di trasporto, per tutti gli interventi di importo inferiore ad € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Art. 10. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

1. Nelle forniture e servizi in economia il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata mediante apposita determina a contrattare.

2. È richiesto l'invito di almeno 5 operatori economici scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con il criterio di rotazione, preferibilmente tra le ditte iscritte all'Albo fornitori di cui nel presente regolamento.

3. Il criterio di rotazione non si applica qualora tra gli iscritti non siano reperibili ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento.

4. Qualora non vengano utilizzati il M.E.P.A. o la procedura on-line, la lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o con posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

5. Negli acquisti in economia è necessario fare riferimento ad un foglio patti e condizioni che stabilisca le clausole essenziali della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d'invito le condizioni di affidamento.

6. Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.

7. Il foglio patti e condizioni e/o la lettera d'invito dovranno, comunque, contenere:

- l'oggetto della prestazione;
- le eventuali garanzie o polizze fideiussorie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e le modalità di esecuzione;
- il valore indicativo della prestazione;
- le modalità di pagamento;
- la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell'offerta;
- i termini assegnati per l'esecuzione del contratto;
- il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco temporale;
- l'efficacia imperativa e la conseguente applicazione ex lege della attivazione di nuove convenzioni CONSIP o il rinnovo di convenzioni scadute rispetto alla durata dei contratti in essere.

Art. 11. Affidamento diretto con o senza previa indagine di mercato.

1. Per le acquisizioni di forniture ed i servizi in economia di importo inferiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), per le quali non si ricorra al M.E.P.A., si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili.

2. Anche nei casi di affidamento diretto, nel rispetto del principio di economicità, è preferibile selezionare un contraente che si dichiari disponibile a garantire una quota di ribasso rispetto alle condizioni di mercato.

Art. 12. Ordinazione, verifica della regolare esecuzione e liquidazione delle forniture e servizi.

1. Le forniture sono ordinate per iscritto.

2. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati.

3. Dopo l'accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della fattura fiscale, si può provvedere alla liquidazione sul conto dedicato dichiarato dalla ditta, nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto.

4. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore.

CAPO III. Realizzazione in economia di lavori.

Art. 13. Tipologie di lavori eseguibili in economia.

1. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., tutte le lavorazioni necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

2. L'affidamento in economia è consentito anche nei casi contemplati dall'art. 204, comma 4, d.lgs. n. 163/2006, nei limiti di importo stabiliti da tale norma.

Art. 14. Interventi d'urgenza.

1. I casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza sono certificati da apposito verbale redatto dal RUP o da tecnico allo scopo incaricato, nel quale vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.
2. Il predetto verbale viene trasmesso al Responsabile dell'Area tecnica, unitamente all'eventuale progetto, per l'autorizzazione dei lavori, la copertura della spesa e la formalizzazione della procedura di affidamento.

Art. 15. Lavori di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcuna dilazione, cagionate dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile che comporti uno stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, il RUP o il tecnico allo scopo incaricato può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 14, l'immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza è affidata dal RUP o dal Dirigente competente anche direttamente ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell'affidatario; in caso di mancato accordo trovano applicazione le disposizioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
3. Entro cinque giorni dall'ordine di esecuzione dei predetti lavori, il RUP o il tecnico incaricato provvede a redigere una stima giustificativa da sottoporre, unitamente al verbale di cui all'art. 14 e all'eventuale progetto, alla Giunta, la quale nei successivi cinque giorni approva e sottopone al Consiglio, tramite il suo Presidente, la proposta di riconoscimento della spesa, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
4. Il Consiglio adotta il provvedimento di riconoscimento entro trenta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5. L'adozione della deliberazione consiliare è comunicata al terzo interessato.

Art. 16. Modalità di esecuzione.

1. I lavori in economia, in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. n. 163/2006, possono essere realizzati:
 - a) per importi il cui valore non superi € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), in amministrazione diretta nei casi in cui il RUP organizza ed esegue i lavori avvalendosi di personale dipendente ed impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso all'Ente;
 - b) in ogni caso, mediante cottimo fiduciario, ovvero mediante affidamento a terzi.

Art. 17. Affidamento diretto.

1. Per l'affidamento in economia di lavori di importo inferiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili.
2. Anche nei casi di affidamento diretto, nel rispetto del principio di economicità, è preferibile selezionare un contraente che si dichiari disponibile a garantire una quota di ribasso rispetto alle condizioni di mercato.
3. La richiesta di più preventivi è, in ogni caso, esclusa qualora la specialità o particolarità del

lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, o di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, sia tale da rendere inutile o palesemente sproporzionata la richiesta di preventivi a più soggetti.

4. Nei casi in cui si proceda alla richiesta di più preventivi, si procede, di norma, con la richiesta di preventivi ad almeno tre ditte, con preferenza per quelle iscritte all'albo fornitori e, comunque, in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 18. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

1. Per l'affidamento in economia di lavori di importo superiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), si procede con procedura negoziata previa indagine di mercato.

2. Previa determinazione a contrattare, si procede mediante invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, scelti nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, con preferenza per i soggetti iscritti all'albo fornitori.

3. Il criterio di rotazione può essere disapplicato qualora tra gli iscritti non sia reperibile un numero sufficiente di ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento nella determinazione a contrattare.

4. Il criterio di selezione delle offerte, specificato nella determinazione e nell'invito, è generalmente quello del prezzo più basso ma, in caso risulti maggiormente opportuno, può farsi ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione; prima della stipulazione del contratto si procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell'intervento.

6. Le imprese partecipanti alla selezione, se previsto nella lettera di invito, sono tenute a presentare la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei contratti.

7. L'affidamento mediante cottimo fiduciario è disposto dal Responsabile di Area competente, con propria determinazione.

8. Gli esiti delle procedure di affidamento sono pubblicati all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito dell'AVCP.

Art. 19. Varianti.

1. Qualora, durante l'esecuzione degli interventi, si riveli insufficiente la somma impegnata per i lavori, il RUP potrà disporre una perizia suppletiva, che dovrà essere approvata dal Responsabile di Area con propria determinazione, cui seguirà l'integrazione del contratto, nelle forme di cui al precedente art. 5.

2. I limiti di importo di cui agli artt. 125 e 204, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., non possono essere superati neppure con varianti, proroghe o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.

CAPO IV. Disposizioni finali.

Art. 20. Albo dei fornitori.

1. I Responsabili di Area possono attivare e gestire, di concerto e ciascuno nei limiti delle proprie competenze, un Albo dei fornitori.

2. Le imprese iscritte all'Albo possono partecipare, ove invitate, alle procedure negoziate indette dall'Ente per la categoria corrispondente.

3. Coloro che intendano essere iscritti nell'Albo, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163/2006, nonché iscritti alla C.C.I.A.A., dovranno iscriversi seguendo le modalità operative stabilite con determinazione di concerto dei Responsabili di Area interessati,

esclusivamente per le categorie per le quali sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica.

4. Ove, a seguito delle necessarie verifiche, l'istanza risulti corretta e ricevibile, si provvede all'inserimento dell'impresa nell'Albo entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa.

5. Non possono, in ogni caso, essere inserite nell'Albo dei fornitori imprese che, al momento dell'istanza, risultino in situazione di incapacità di contrattare con la P.A., ovvero non in regola con i versamenti agli Enti previdenziali e assistenziali e, al riguardo, gli iscritti sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente ogni fatto rilevante.

6. Si procede d'ufficio alla cancellazione dall'Albo dei fornitori di coloro i quali si siano resi responsabili di false dichiarazioni, di gravi inadempimenti contrattuali attestati dal Responsabile del procedimento o non siano più in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione.

7. La cancellazione di cui al comma precedente viene disposta dal Segretario dell'Unione, su segnalazione del Responsabile di Area competente, ed opera per un periodo non inferiore a sei mesi.

Art. 21. Efficacia e abrogazioni.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, il quale esercita la propria efficacia nell'Ordinamento dell'Unione ed in quelli dei Comuni ad essa aderenti, si intendono espressamente abrogate, integrate e/o modificate tutte le normative regolamentari dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti che risultino incompatibili con le disposizioni ivi previste ed, in particolare, i vigenti Regolamenti per la gestione di interventi in economia.



REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA DELL'UNIONE NOVARESE 2000 E DEI COMUNI DI BRIONA, CALTIGNAGA E FARA NOVARESE

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 18/04/2013

SOMMARIO:

CAPO I. Norme generali.

Art. 1. Oggetto del regolamento.

Art. 2. Modalità di effettuazione delle spese in economia.

Art. 3. Soglie economiche di ammissibilità e divieto di frazionamento.

Art. 4. Contratti misti.

Art. 5. Stipulazione del contratto.

CAPO II. Acquisizione in economia di beni e servizi.

Art. 6. Generalità.

Art. 7. Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia.

Art. 8. Determinazione dei prezzi.

Art. 9. Mercato elettronico.

Art. 10. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

Art. 11. Affidamento diretto con o senza previa indagine di mercato.

Art. 12. Ordinazione, verifica della regolare esecuzione e liquidazione delle forniture e servizi.

CAPO III. Realizzazione in economia di lavori.

Art. 13. Tipologie di lavori eseguibili in economia.

Art. 14. Interventi d'urgenza.

Art. 15. Lavori di somma urgenza.

Art. 16. Modalità di esecuzione.

Art. 17. Affidamento diretto.

Art. 18. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

Art. 19. Varianti.

CAPO IV. Disposizioni finali.

Art. 20. Albo dei fornitori.

Art. 21. Efficacia e abrogazioni.

CAPO I. Norme generali.

Art. 1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale, regionale, nonché dai relativi regolamenti d'applicazione.
2. Le norme del presente Regolamento disciplinano i lavori, le forniture, i servizi, da eseguirsi in economia da parte dei servizi competenti.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai Responsabili dei singoli Servizi dalla Giunta con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o successive modificazioni e/o integrazioni.
5. Gli importi previsti dal presente regolamento devono essere intesi al netto dell'I.V.A.

Art. 2. Modalità di effettuazione delle spese in economia.

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi effettuati con materiali e mezzi propri dell'Ente o appositamente noleggiati e con personale proprio, o di altri Enti e/o società ad esso convenzionati, e da personale eventualmente assunto o incaricato.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, in possesso dei requisiti di legge, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite un elenco di operatori economici predisposto dall'Ente ai sensi del presente regolamento.

Art. 3. Soglie economiche di ammissibilità e divieto di frazionamento.

1. Le procedure per la fornitura di beni e servizi o per la realizzazione di lavori in economia sono consentite per importi inferiori alle soglie stabilite dalle normative dello Stato e dell'Unione europea vigenti al momento dell'avvio del procedimento di acquisto.
2. Le forniture ed i lavori di importo superiore a tale valore non potranno subire frazionamenti artificiali finalizzati a ricondurre l'esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.
3. Per ciò che attiene i lavori, non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni degli interventi già individuate nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici.
4. Le soglie sopra richiamate non possono essere superate neppure per effetto di varianti, proroghe o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.
5. Anche nel caso in cui, a seguito di necessità sopravvenute, siano richieste all'aggiudicatario della fornitura o dei lavori ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto, il valore del contratto così aumentato non dovrà superare i limiti di soglia sopra stabiliti.

Art. 4. Contratti misti.

1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, si applica il criterio di prevalenza, per cui trovano applicazione le disposizioni del Capo II del presente Regolamento se l'importo delle forniture di beni e/o servizi in economia assume rilievo superiore al 50% dell'importo contrattuale, in caso contrario, si applicano le disposizioni di cui al capo III.

Art. 5. Stipulazione del contratto.

1. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo inferiore ad € 5.000,00 (Euro

cinquemila/00), i.v.a. esclusa, possono essere conclusi mediante sottoscrizione da parte del fornitore di copia della determinazione dirigenziale di affidamento.

2. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo compreso fra € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) ed € 30.000,00 (Euro trentamila/00), i.v.a. esclusa, possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata.

3. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo superiore ad € 30.000,00 (Euro trentamila/00), i.v.a. esclusa, sono stipulati a mezzo di atto pubblico amministrativo.

4. In ogni caso, le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113, d.lgs. n. 163/2006.

5. Qualsiasi sia la forma del contratto, esso deve contenere i requisiti minimi di legge in ordine a:

- a) descrizione delle prestazioni,
- b) prezzi unitari a misura o a corpo,
- c) condizioni e termini di esecuzione delle prestazioni,
- d) modalità e tracciabilità dei pagamenti,
- e) penalità.

CAPO II. Acquisizione in economia di beni e servizi.

Art. 6. Generalità.

1. La presente sezione disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, L. n. 488/1999 e ss.mm.ii.

2. L'acquisizione in economia di beni e servizi deve garantire il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

3. Il responsabile delle acquisizioni cura l'invito e l'affidamento in economia di beni e servizi alle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

4. Normalmente, e purché siano rispettati i principi di cui ai commi precedenti, gli acquisti in economia sono effettuati, salvi i casi indicati nel presente regolamento, mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A.

5. Nell'ambito del proprio Piano esecutivo di gestione ciascun Responsabile di Area definisce l'entità complessiva delle spese in economia per beni e servizi da sostenere nell'anno di riferimento.

Art. 7. Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia.

1. I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia sono individuati, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in tutti quelli collegati al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

2. L'affidamento in economia è, in ogni caso, ammesso per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

3. Il ricorso alle spese in economia, nei limiti di cui al successivo articolo, è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 8. Determinazione dei prezzi.

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'art. 26, L. 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero sulla base di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi, o tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A.

Art. 9. Mercato elettronico.

1. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il M.E.P.A. avviene attraverso:

- confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico, ovvero
- valutazione delle offerte ricevute su richiesta rivolta a fornitori abilitati, ovvero
- consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

2. Per l'acquisizione di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, si procede seguendo alternativamente due modalità:

a) ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare beni o servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione;

b) acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire beni o servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.

3. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta, salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione.

4. Sono fatti in ogni caso salvi, in quanto principi generali dell'ordinamento giuridico, i sopra richiamati principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, per cui, ove il ricorso al M.E.P.A. possa provocare una lesione di tali principi, sarà necessario evitare il ricorso al medesimo; in tale ottica, si considera generalmente inefficiente, inefficace ed antieconomico il ricorso a detto strumento, a causa della generalizzata incongruenza logistica tra fornitore individuato nel M.E.P.A. e Amministrazione, con i conseguenti aggravii dovuti a costi e tempi di trasporto, per tutti gli interventi di importo inferiore ad € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Art. 10. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

1. Nelle forniture e servizi in economia il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata mediante apposita determina a contrattare.

2. È richiesto l'invito di almeno 5 operatori economici scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con il criterio di rotazione, preferibilmente tra le ditte iscritte all'Albo fornitori di cui nel presente regolamento.

3. Il criterio di rotazione non si applica qualora tra gli iscritti non siano reperibili ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento.

4. Qualora non vengano utilizzati il M.E.P.A. o la procedura on-line, la lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o con posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

5. Negli acquisti in economia è necessario fare riferimento ad un foglio patti e condizioni che stabilisca le clausole essenziali della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d'invito le condizioni di affidamento.

6. Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.

7. Il foglio patti e condizioni e/o la lettera d'invito dovranno, comunque, contenere:

- l'oggetto della prestazione;
- le eventuali garanzie o polizze fideiussorie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e le modalità di esecuzione;
- il valore indicativo della prestazione;
- le modalità di pagamento;
- la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell'offerta;
- i termini assegnati per l'esecuzione del contratto;
- il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco temporale;
- l'efficacia imperativa e la conseguente applicazione ex lege della attivazione di nuove convenzioni CONSIP o il rinnovo di convenzioni scadute rispetto alla durata dei contratti in essere.

Art. 11. Affidamento diretto con o senza previa indagine di mercato.

1. Per le acquisizioni di forniture ed i servizi in economia di importo inferiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), per le quali non si ricorra al M.E.P.A., si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili.

2. Anche nei casi di affidamento diretto, nel rispetto del principio di economicità, è preferibile selezionare un contraente che si dichiari disponibile a garantire una quota di ribasso rispetto alle condizioni di mercato.

Art. 12. Ordinazione, verifica della regolare esecuzione e liquidazione delle forniture e servizi.

1. Le forniture sono ordinate per iscritto.

2. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati.

3. Dopo l'accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della fattura fiscale, si può provvedere alla liquidazione sul conto dedicato dichiarato dalla ditta, nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto.

4. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore.

CAPO III. Realizzazione in economia di lavori.

Art. 13. Tipologie di lavori eseguibili in economia.

1. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., tutte le lavorazioni necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

2. L'affidamento in economia è consentito anche nei casi contemplati dall'art. 204, comma 4, d.lgs. n. 163/2006, nei limiti di importo stabiliti da tale norma.

Art. 14. Interventi d'urgenza.

1. I casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza sono certificati da apposito verbale redatto dal RUP o da tecnico allo scopo incaricato, nel quale vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.
2. Il predetto verbale viene trasmesso al Responsabile dell'Area tecnica, unitamente all'eventuale progetto, per l'autorizzazione dei lavori, la copertura della spesa e la formalizzazione della procedura di affidamento.

Art. 15. Lavori di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcuna dilazione, cagionate dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile che comporti uno stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, il RUP o il tecnico allo scopo incaricato può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 14, l'immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza è affidata dal RUP o dal Dirigente competente anche direttamente ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell'affidatario; in caso di mancato accordo trovano applicazione le disposizioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
3. Entro cinque giorni dall'ordine di esecuzione dei predetti lavori, il RUP o il tecnico incaricato provvede a redigere una stima giustificativa da sottoporre, unitamente al verbale di cui all'art. 14 e all'eventuale progetto, alla Giunta, la quale nei successivi cinque giorni approva e sottopone al Consiglio, tramite il suo Presidente, la proposta di riconoscimento della spesa, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
4. Il Consiglio adotta il provvedimento di riconoscimento entro trenta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5. L'adozione della deliberazione consiliare è comunicata al terzo interessato.

Art. 16. Modalità di esecuzione.

1. I lavori in economia, in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. n. 163/2006, possono essere realizzati:
 - a) per importi il cui valore non superi € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), in amministrazione diretta nei casi in cui il RUP organizza ed esegue i lavori avvalendosi di personale dipendente ed impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso all'Ente;
 - b) in ogni caso, mediante cottimo fiduciario, ovvero mediante affidamento a terzi.

Art. 17. Affidamento diretto.

1. Per l'affidamento in economia di lavori di importo inferiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili.
2. Anche nei casi di affidamento diretto, nel rispetto del principio di economicità, è preferibile selezionare un contraente che si dichiari disponibile a garantire una quota di ribasso rispetto alle condizioni di mercato.
3. La richiesta di più preventivi è, in ogni caso, esclusa qualora la specialità o particolarità del

lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, o di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, sia tale da rendere inutile o palesemente sproporzionata la richiesta di preventivi a più soggetti.

4. Nei casi in cui si proceda alla richiesta di più preventivi, si procede, di norma, con la richiesta di preventivi ad almeno tre ditte, con preferenza per quelle iscritte all'albo fornitori e, comunque, in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 18. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

1. Per l'affidamento in economia di lavori di importo superiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), si procede con procedura negoziata previa indagine di mercato.

2. Previa determinazione a contrattare, si procede mediante invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, scelti nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, con preferenza per i soggetti iscritti all'albo fornitori.

3. Il criterio di rotazione può essere disapplicato qualora tra gli iscritti non sia reperibile un numero sufficiente di ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento nella determinazione a contrattare.

4. Il criterio di selezione delle offerte, specificato nella determinazione e nell'invito, è generalmente quello del prezzo più basso ma, in caso risulti maggiormente opportuno, può farsi ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione; prima della stipulazione del contratto si procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell'intervento.

6. Le imprese partecipanti alla selezione, se previsto nella lettera di invito, sono tenute a presentare la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei contratti.

7. L'affidamento mediante cottimo fiduciario è disposto dal Responsabile di Area competente, con propria determinazione.

8. Gli esiti delle procedure di affidamento sono pubblicati all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito dell'AVCP.

Art. 19. Varianti.

1. Qualora, durante l'esecuzione degli interventi, si riveli insufficiente la somma impegnata per i lavori, il RUP potrà disporre una perizia suppletiva, che dovrà essere approvata dal Responsabile di Area con propria determinazione, cui seguirà l'integrazione del contratto, nelle forme di cui al precedente art. 5.

2. I limiti di importo di cui agli artt. 125 e 204, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., non possono essere superati neppure con varianti, proroghe o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.

CAPO IV. Disposizioni finali.

Art. 20. Albo dei fornitori.

1. I Responsabili di Area possono attivare e gestire, di concerto e ciascuno nei limiti delle proprie competenze, un Albo dei fornitori.

2. Le imprese iscritte all'Albo possono partecipare, ove invitate, alle procedure negoziate indette dall'Ente per la categoria corrispondente.

3. Coloro che intendano essere iscritti nell'Albo, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163/2006, nonché iscritti alla C.C.I.A.A., dovranno iscriversi seguendo le modalità operative stabilite con determinazione di concerto dei Responsabili di Area interessati,

esclusivamente per le categorie per le quali sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica.

4. Ove, a seguito delle necessarie verifiche, l'istanza risulti corretta e ricevibile, si provvede all'inserimento dell'impresa nell'Albo entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa.

5. Non possono, in ogni caso, essere inserite nell'Albo dei fornitori imprese che, al momento dell'istanza, risultino in situazione di incapacità di contrattare con la P.A., ovvero non in regola con i versamenti agli Enti previdenziali e assistenziali e, al riguardo, gli iscritti sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente ogni fatto rilevante.

6. Si procede d'ufficio alla cancellazione dall'Albo dei fornitori di coloro i quali si siano resi responsabili di false dichiarazioni, di gravi inadempimenti contrattuali attestati dal Responsabile del procedimento o non siano più in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione.

7. La cancellazione di cui al comma precedente viene disposta dal Segretario dell'Unione, su segnalazione del Responsabile di Area competente, ed opera per un periodo non inferiore a sei mesi.

Art. 21. Efficacia e abrogazioni.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, il quale esercita la propria efficacia nell'Ordinamento dell'Unione ed in quelli dei Comuni ad essa aderenti, si intendono espressamente abrogate, integrate e/o modificate tutte le normative regolamentari dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti che risultino incompatibili con le disposizioni ivi previste ed, in particolare, i vigenti Regolamenti per la gestione di interventi in economia.



REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA DELL'UNIONE NOVARESE 2000 E DEI COMUNI DI BRIONA, CALTIGNAGA E FARA NOVARESE

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 18/04/2013

SOMMARIO:

CAPO I. Norme generali.

Art. 1. Oggetto del regolamento.

Art. 2. Modalità di effettuazione delle spese in economia.

Art. 3. Soglie economiche di ammissibilità e divieto di frazionamento.

Art. 4. Contratti misti.

Art. 5. Stipulazione del contratto.

CAPO II. Acquisizione in economia di beni e servizi.

Art. 6. Generalità.

Art. 7. Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia.

Art. 8. Determinazione dei prezzi.

Art. 9. Mercato elettronico.

Art. 10. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

Art. 11. Affidamento diretto con o senza previa indagine di mercato.

Art. 12. Ordinazione, verifica della regolare esecuzione e liquidazione delle forniture e servizi.

CAPO III. Realizzazione in economia di lavori.

Art. 13. Tipologie di lavori eseguibili in economia.

Art. 14. Interventi d'urgenza.

Art. 15. Lavori di somma urgenza.

Art. 16. Modalità di esecuzione.

Art. 17. Affidamento diretto.

Art. 18. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

Art. 19. Varianti.

CAPO IV. Disposizioni finali.

Art. 20. Albo dei fornitori.

Art. 21. Efficacia e abrogazioni.

CAPO I. Norme generali.

Art. 1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale, regionale, nonché dai relativi regolamenti d'applicazione.
2. Le norme del presente Regolamento disciplinano i lavori, le forniture, i servizi, da eseguirsi in economia da parte dei servizi competenti.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai Responsabili dei singoli Servizi dalla Giunta con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o successive modificazioni e/o integrazioni.
5. Gli importi previsti dal presente regolamento devono essere intesi al netto dell'I.V.A.

Art. 2. Modalità di effettuazione delle spese in economia.

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi effettuati con materiali e mezzi propri dell'Ente o appositamente noleggiati e con personale proprio, o di altri Enti e/o società ad esso convenzionati, e da personale eventualmente assunto o incaricato.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, in possesso dei requisiti di legge, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite un elenco di operatori economici predisposto dall'Ente ai sensi del presente regolamento.

Art. 3. Soglie economiche di ammissibilità e divieto di frazionamento.

1. Le procedure per la fornitura di beni e servizi o per la realizzazione di lavori in economia sono consentite per importi inferiori alle soglie stabilite dalle normative dello Stato e dell'Unione europea vigenti al momento dell'avvio del procedimento di acquisto.
2. Le forniture ed i lavori di importo superiore a tale valore non potranno subire frazionamenti artificiali finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.
3. Per ciò che attiene i lavori, non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni degli interventi già individuate nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici.
4. Le soglie sopra richiamate non possono essere superate neppure per effetto di varianti, proroghe o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.
5. Anche nel caso in cui, a seguito di necessità sopravvenute, siano richieste all'aggiudicatario della fornitura o dei lavori ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto, il valore del contratto così aumentato non dovrà superare i limiti di soglia sopra stabiliti.

Art. 4. Contratti misti.

1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, si applica il criterio di prevalenza, per cui trovano applicazione le disposizioni del Capo II del presente Regolamento se l'importo delle forniture di beni e/o servizi in economia assume rilievo superiore al 50% dell'importo contrattuale, in caso contrario, si applicano le disposizioni di cui al capo III.

Art. 5. Stipulazione del contratto.

1. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo inferiore ad € 5.000,00 (Euro

cinquemila/00), i.v.a. esclusa, possono essere conclusi mediante sottoscrizione da parte del fornitore di copia della determinazione dirigenziale di affidamento.

2. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo compreso fra € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) ed € 30.000,00 (Euro trentamila/00), i.v.a. esclusa, possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata.

3. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo superiore ad € 30.000,00 (Euro trentamila/00), i.v.a. esclusa, sono stipulati a mezzo di atto pubblico amministrativo.

4. In ogni caso, le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113, d.lgs. n. 163/2006.

5. Qualsiasi sia la forma del contratto, esso deve contenere i requisiti minimi di legge in ordine a:

- a) descrizione delle prestazioni,
- b) prezzi unitari a misura o a corpo,
- c) condizioni e termini di esecuzione delle prestazioni,
- d) modalità e tracciabilità dei pagamenti,
- e) penalità.

CAPO II. Acquisizione in economia di beni e servizi.

Art. 6. Generalità.

1. La presente sezione disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, L. n. 488/1999 e ss.mm.ii.

2. L'acquisizione in economia di beni e servizi deve garantire il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

3. Il responsabile delle acquisizioni cura l'invito e l'affidamento in economia di beni e servizi alle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

4. Normalmente, e purché siano rispettati i principi di cui ai commi precedenti, gli acquisti in economia sono effettuati, salvi i casi indicati nel presente regolamento, mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A.

5. Nell'ambito del proprio Piano esecutivo di gestione ciascun Responsabile di Area definisce l'entità complessiva delle spese in economia per beni e servizi da sostenere nell'anno di riferimento.

Art. 7. Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia.

1. I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia sono individuati, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in tutti quelli collegati al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

2. L'affidamento in economia è, in ogni caso, ammesso per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

3. Il ricorso alle spese in economia, nei limiti di cui al successivo articolo, è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 8. Determinazione dei prezzi.

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'art. 26, L. 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero sulla base di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi, o tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A.

Art. 9. Mercato elettronico.

1. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il M.E.P.A. avviene attraverso:

- confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico, ovvero
- valutazione delle offerte ricevute su richiesta rivolta a fornitori abilitati, ovvero
- consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

2. Per l'acquisizione di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, si procede seguendo alternativamente due modalità:

a) ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare beni o servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione;

b) acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire beni o servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.

3. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta, salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione.

4. Sono fatti in ogni caso salvi, in quanto principi generali dell'ordinamento giuridico, i sopra richiamati principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, per cui, ove il ricorso al M.E.P.A. possa provocare una lesione di tali principi, sarà necessario evitare il ricorso al medesimo; in tale ottica, si considera generalmente inefficiente, inefficace ed antieconomico il ricorso a detto strumento, a causa della generalizzata incongruenza logistica tra fornitore individuato nel M.E.P.A. e Amministrazione, con i conseguenti aggravii dovuti a costi e tempi di trasporto, per tutti gli interventi di importo inferiore ad € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Art. 10. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

1. Nelle forniture e servizi in economia il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata mediante apposita determina a contrattare.

2. È richiesto l'invito di almeno 5 operatori economici scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con il criterio di rotazione, preferibilmente tra le ditte iscritte all'Albo fornitori di cui nel presente regolamento.

3. Il criterio di rotazione non si applica qualora tra gli iscritti non siano reperibili ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento.

4. Qualora non vengano utilizzati il M.E.P.A. o la procedura on-line, la lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o con posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

5. Negli acquisti in economia è necessario fare riferimento ad un foglio patti e condizioni che stabilisca le clausole essenziali della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d'invito le condizioni di affidamento.

6. Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.

7. Il foglio patti e condizioni e/o la lettera d'invito dovranno, comunque, contenere:

- l'oggetto della prestazione;
- le eventuali garanzie o polizze fideiussorie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e le modalità di esecuzione;
- il valore indicativo della prestazione;
- le modalità di pagamento;
- la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell'offerta;
- i termini assegnati per l'esecuzione del contratto;
- il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco temporale;
- l'efficacia imperativa e la conseguente applicazione ex lege della attivazione di nuove convenzioni CONSIP o il rinnovo di convenzioni scadute rispetto alla durata dei contratti in essere.

Art. 11. Affidamento diretto con o senza previa indagine di mercato.

1. Per le acquisizioni di forniture ed i servizi in economia di importo inferiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), per le quali non si ricorra al M.E.P.A., si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili.

2. Anche nei casi di affidamento diretto, nel rispetto del principio di economicità, è preferibile selezionare un contraente che si dichiari disponibile a garantire una quota di ribasso rispetto alle condizioni di mercato.

Art. 12. Ordinazione, verifica della regolare esecuzione e liquidazione delle forniture e servizi.

1. Le forniture sono ordinate per iscritto.

2. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati.

3. Dopo l'accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della fattura fiscale, si può provvedere alla liquidazione sul conto dedicato dichiarato dalla ditta, nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto.

4. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore.

CAPO III. Realizzazione in economia di lavori.

Art. 13. Tipologie di lavori eseguibili in economia.

1. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., tutte le lavorazioni necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

2. L'affidamento in economia è consentito anche nei casi contemplati dall'art. 204, comma 4, d.lgs. n. 163/2006, nei limiti di importo stabiliti da tale norma.

Art. 14. Interventi d'urgenza.

1. I casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza sono certificati da apposito verbale redatto dal RUP o da tecnico allo scopo incaricato, nel quale vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.
2. Il predetto verbale viene trasmesso al Responsabile dell'Area tecnica, unitamente all'eventuale progetto, per l'autorizzazione dei lavori, la copertura della spesa e la formalizzazione della procedura di affidamento.

Art. 15. Lavori di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcuna dilazione, cagionate dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile che comporti uno stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, il RUP o il tecnico allo scopo incaricato può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 14, l'immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza è affidata dal RUP o dal Dirigente competente anche direttamente ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell'affidatario; in caso di mancato accordo trovano applicazione le disposizioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
3. Entro cinque giorni dall'ordine di esecuzione dei predetti lavori, il RUP o il tecnico incaricato provvede a redigere una stima giustificativa da sottoporre, unitamente al verbale di cui all'art. 14 e all'eventuale progetto, alla Giunta, la quale nei successivi cinque giorni approva e sottopone al Consiglio, tramite il suo Presidente, la proposta di riconoscimento della spesa, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
4. Il Consiglio adotta il provvedimento di riconoscimento entro trenta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5. L'adozione della deliberazione consiliare è comunicata al terzo interessato.

Art. 16. Modalità di esecuzione.

1. I lavori in economia, in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. n. 163/2006, possono essere realizzati:
 - a) per importi il cui valore non superi € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), in amministrazione diretta nei casi in cui il RUP organizza ed esegue i lavori avvalendosi di personale dipendente ed impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso all'Ente;
 - b) in ogni caso, mediante cottimo fiduciario, ovvero mediante affidamento a terzi.

Art. 17. Affidamento diretto.

1. Per l'affidamento in economia di lavori di importo inferiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili.
2. Anche nei casi di affidamento diretto, nel rispetto del principio di economicità, è preferibile selezionare un contraente che si dichiari disponibile a garantire una quota di ribasso rispetto alle condizioni di mercato.
3. La richiesta di più preventivi è, in ogni caso, esclusa qualora la specialità o particolarità del

lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, o di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, sia tale da rendere inutile o palesemente sproporzionata la richiesta di preventivi a più soggetti.

4. Nei casi in cui si proceda alla richiesta di più preventivi, si procede, di norma, con la richiesta di preventivi ad almeno tre ditte, con preferenza per quelle iscritte all'albo fornitori e, comunque, in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 18. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

1. Per l'affidamento in economia di lavori di importo superiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), si procede con procedura negoziata previa indagine di mercato.

2. Previa determinazione a contrattare, si procede mediante invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, scelti nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, con preferenza per i soggetti iscritti all'albo fornitori.

3. Il criterio di rotazione può essere disapplicato qualora tra gli iscritti non sia reperibile un numero sufficiente di ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento nella determinazione a contrattare.

4. Il criterio di selezione delle offerte, specificato nella determinazione e nell'invito, è generalmente quello del prezzo più basso ma, in caso risulti maggiormente opportuno, può farsi ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione; prima della stipulazione del contratto si procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell'intervento.

6. Le imprese partecipanti alla selezione, se previsto nella lettera di invito, sono tenute a presentare la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei contratti.

7. L'affidamento mediante cottimo fiduciario è disposto dal Responsabile di Area competente, con propria determinazione.

8. Gli esiti delle procedure di affidamento sono pubblicati all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito dell'AVCP.

Art. 19. Varianti.

1. Qualora, durante l'esecuzione degli interventi, si riveli insufficiente la somma impegnata per i lavori, il RUP potrà disporre una perizia suppletiva, che dovrà essere approvata dal Responsabile di Area con propria determinazione, cui seguirà l'integrazione del contratto, nelle forme di cui al precedente art. 5.

2. I limiti di importo di cui agli artt. 125 e 204, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., non possono essere superati neppure con varianti, proroghe o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.

CAPO IV. Disposizioni finali.

Art. 20. Albo dei fornitori.

1. I Responsabili di Area possono attivare e gestire, di concerto e ciascuno nei limiti delle proprie competenze, un Albo dei fornitori.

2. Le imprese iscritte all'Albo possono partecipare, ove invitate, alle procedure negoziate indette dall'Ente per la categoria corrispondente.

3. Coloro che intendano essere iscritti nell'Albo, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163/2006, nonché iscritti alla C.C.I.A.A., dovranno iscriversi seguendo le modalità operative stabilite con determinazione di concerto dei Responsabili di Area interessati,

esclusivamente per le categorie per le quali sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica.

4. Ove, a seguito delle necessarie verifiche, l'istanza risulti corretta e ricevibile, si provvede all'inserimento dell'impresa nell'Albo entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa.

5. Non possono, in ogni caso, essere inserite nell'Albo dei fornitori imprese che, al momento dell'istanza, risultino in situazione di incapacità di contrattare con la P.A., ovvero non in regola con i versamenti agli Enti previdenziali e assistenziali e, al riguardo, gli iscritti sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente ogni fatto rilevante.

6. Si procede d'ufficio alla cancellazione dall'Albo dei fornitori di coloro i quali si siano resi responsabili di false dichiarazioni, di gravi inadempimenti contrattuali attestati dal Responsabile del procedimento o non siano più in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione.

7. La cancellazione di cui al comma precedente viene disposta dal Segretario dell'Unione, su segnalazione del Responsabile di Area competente, ed opera per un periodo non inferiore a sei mesi.

Art. 21. Efficacia e abrogazioni.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, il quale esercita la propria efficacia nell'Ordinamento dell'Unione ed in quelli dei Comuni ad essa aderenti, si intendono espressamente abrogate, integrate e/o modificate tutte le normative regolamentari dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti che risultino incompatibili con le disposizioni ivi previste ed, in particolare, i vigenti Regolamenti per la gestione di interventi in economia.



REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA DELL'UNIONE NOVARESE 2000 E DEI COMUNI DI BRIONA, CALTIGNAGA E FARA NOVARESE

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 18/04/2013

SOMMARIO:

CAPO I. Norme generali.

Art. 1. Oggetto del regolamento.

Art. 2. Modalità di effettuazione delle spese in economia.

Art. 3. Soglie economiche di ammissibilità e divieto di frazionamento.

Art. 4. Contratti misti.

Art. 5. Stipulazione del contratto.

CAPO II. Acquisizione in economia di beni e servizi.

Art. 6. Generalità.

Art. 7. Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia.

Art. 8. Determinazione dei prezzi.

Art. 9. Mercato elettronico.

Art. 10. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

Art. 11. Affidamento diretto con o senza previa indagine di mercato.

Art. 12. Ordinazione, verifica della regolare esecuzione e liquidazione delle forniture e servizi.

CAPO III. Realizzazione in economia di lavori.

Art. 13. Tipologie di lavori eseguibili in economia.

Art. 14. Interventi d'urgenza.

Art. 15. Lavori di somma urgenza.

Art. 16. Modalità di esecuzione.

Art. 17. Affidamento diretto.

Art. 18. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

Art. 19. Varianti.

CAPO IV. Disposizioni finali.

Art. 20. Albo dei fornitori.

Art. 21. Efficacia e abrogazioni.

CAPO I. Norme generali.

Art. 1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale, regionale, nonché dai relativi regolamenti d'applicazione.
2. Le norme del presente Regolamento disciplinano i lavori, le forniture, i servizi, da eseguirsi in economia da parte dei servizi competenti.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai Responsabili dei singoli Servizi dalla Giunta con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o successive modificazioni e/o integrazioni.
5. Gli importi previsti dal presente regolamento devono essere intesi al netto dell'I.V.A.

Art. 2. Modalità di effettuazione delle spese in economia.

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi effettuati con materiali e mezzi propri dell'Ente o appositamente noleggiati e con personale proprio, o di altri Enti e/o società ad esso convenzionati, e da personale eventualmente assunto o incaricato.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, in possesso dei requisiti di legge, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite un elenco di operatori economici predisposto dall'Ente ai sensi del presente regolamento.

Art. 3. Soglie economiche di ammissibilità e divieto di frazionamento.

1. Le procedure per la fornitura di beni e servizi o per la realizzazione di lavori in economia sono consentite per importi inferiori alle soglie stabilite dalle normative dello Stato e dell'Unione europea vigenti al momento dell'avvio del procedimento di acquisto.
2. Le forniture ed i lavori di importo superiore a tale valore non potranno subire frazionamenti artificiali finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.
3. Per ciò che attiene i lavori, non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni degli interventi già individuate nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici.
4. Le soglie sopra richiamate non possono essere superate neppure per effetto di varianti, proroghe o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.
5. Anche nel caso in cui, a seguito di necessità sopravvenute, siano richieste all'aggiudicatario della fornitura o dei lavori ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto, il valore del contratto così aumentato non dovrà superare i limiti di soglia sopra stabiliti.

Art. 4. Contratti misti.

1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, si applica il criterio di prevalenza, per cui trovano applicazione le disposizioni del Capo II del presente Regolamento se l'importo delle forniture di beni e/o servizi in economia assume rilievo superiore al 50% dell'importo contrattuale, in caso contrario, si applicano le disposizioni di cui al capo III.

Art. 5. Stipulazione del contratto.

1. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo inferiore ad € 5.000,00 (Euro

cinquemila/00), i.v.a. esclusa, possono essere conclusi mediante sottoscrizione da parte del fornitore di copia della determinazione dirigenziale di affidamento.

2. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo compreso fra € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) ed € 30.000,00 (Euro trentamila/00), i.v.a. esclusa, possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata.

3. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo superiore ad € 30.000,00 (Euro trentamila/00), i.v.a. esclusa, sono stipulati a mezzo di atto pubblico amministrativo.

4. In ogni caso, le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113, d.lgs. n. 163/2006.

5. Qualsiasi sia la forma del contratto, esso deve contenere i requisiti minimi di legge in ordine a:

- a) descrizione delle prestazioni,
- b) prezzi unitari a misura o a corpo,
- c) condizioni e termini di esecuzione delle prestazioni,
- d) modalità e tracciabilità dei pagamenti,
- e) penalità.

CAPO II. Acquisizione in economia di beni e servizi.

Art. 6. Generalità.

1. La presente sezione disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, L. n. 488/1999 e ss.mm.ii.

2. L'acquisizione in economia di beni e servizi deve garantire il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

3. Il responsabile delle acquisizioni cura l'invito e l'affidamento in economia di beni e servizi alle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

4. Normalmente, e purché siano rispettati i principi di cui ai commi precedenti, gli acquisti in economia sono effettuati, salvi i casi indicati nel presente regolamento, mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A.

5. Nell'ambito del proprio Piano esecutivo di gestione ciascun Responsabile di Area definisce l'entità complessiva delle spese in economia per beni e servizi da sostenere nell'anno di riferimento.

Art. 7. Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia.

1. I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia sono individuati, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in tutti quelli collegati al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

2. L'affidamento in economia è, in ogni caso, ammesso per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

3. Il ricorso alle spese in economia, nei limiti di cui al successivo articolo, è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 8. Determinazione dei prezzi.

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'art. 26, L. 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero sulla base di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi, o tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A.

Art. 9. Mercato elettronico.

1. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il M.E.P.A. avviene attraverso:

- confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico, ovvero
- valutazione delle offerte ricevute su richiesta rivolta a fornitori abilitati, ovvero
- consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

2. Per l'acquisizione di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, si procede seguendo alternativamente due modalità:

a) ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare beni o servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione;

b) acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire beni o servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.

3. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta, salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione.

4. Sono fatti in ogni caso salvi, in quanto principi generali dell'ordinamento giuridico, i sopra richiamati principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, per cui, ove il ricorso al M.E.P.A. possa provocare una lesione di tali principi, sarà necessario evitare il ricorso al medesimo; in tale ottica, si considera generalmente inefficiente, inefficace ed antieconomico il ricorso a detto strumento, a causa della generalizzata incongruenza logistica tra fornitore individuato nel M.E.P.A. e Amministrazione, con i conseguenti aggravii dovuti a costi e tempi di trasporto, per tutti gli interventi di importo inferiore ad € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Art. 10. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

1. Nelle forniture e servizi in economia il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata mediante apposita determina a contrattare.

2. È richiesto l'invito di almeno 5 operatori economici scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con il criterio di rotazione, preferibilmente tra le ditte iscritte all'Albo fornitori di cui nel presente regolamento.

3. Il criterio di rotazione non si applica qualora tra gli iscritti non siano reperibili ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento.

4. Qualora non vengano utilizzati il M.E.P.A. o la procedura on-line, la lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o con posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

5. Negli acquisti in economia è necessario fare riferimento ad un foglio patti e condizioni che stabilisca le clausole essenziali della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d'invito le condizioni di affidamento.

6. Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.

7. Il foglio patti e condizioni e/o la lettera d'invito dovranno, comunque, contenere:

- l'oggetto della prestazione;
- le eventuali garanzie o polizze fideiussorie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e le modalità di esecuzione;
- il valore indicativo della prestazione;
- le modalità di pagamento;
- la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell'offerta;
- i termini assegnati per l'esecuzione del contratto;
- il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco temporale;
- l'efficacia imperativa e la conseguente applicazione ex lege della attivazione di nuove convenzioni CONSIP o il rinnovo di convenzioni scadute rispetto alla durata dei contratti in essere.

Art. 11. Affidamento diretto con o senza previa indagine di mercato.

1. Per le acquisizioni di forniture ed i servizi in economia di importo inferiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), per le quali non si ricorra al M.E.P.A., si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili.

2. Anche nei casi di affidamento diretto, nel rispetto del principio di economicità, è preferibile selezionare un contraente che si dichiari disponibile a garantire una quota di ribasso rispetto alle condizioni di mercato.

Art. 12. Ordinazione, verifica della regolare esecuzione e liquidazione delle forniture e servizi.

1. Le forniture sono ordinate per iscritto.

2. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati.

3. Dopo l'accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della fattura fiscale, si può provvedere alla liquidazione sul conto dedicato dichiarato dalla ditta, nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto.

4. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore.

CAPO III. Realizzazione in economia di lavori.

Art. 13. Tipologie di lavori eseguibili in economia.

1. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., tutte le lavorazioni necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

2. L'affidamento in economia è consentito anche nei casi contemplati dall'art. 204, comma 4, d.lgs. n. 163/2006, nei limiti di importo stabiliti da tale norma.

Art. 14. Interventi d'urgenza.

1. I casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza sono certificati da apposito verbale redatto dal RUP o da tecnico allo scopo incaricato, nel quale vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.
2. Il predetto verbale viene trasmesso al Responsabile dell'Area tecnica, unitamente all'eventuale progetto, per l'autorizzazione dei lavori, la copertura della spesa e la formalizzazione della procedura di affidamento.

Art. 15. Lavori di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcuna dilazione, cagionate dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile che comporti uno stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, il RUP o il tecnico allo scopo incaricato può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 14, l'immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza è affidata dal RUP o dal Dirigente competente anche direttamente ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell'affidatario; in caso di mancato accordo trovano applicazione le disposizioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
3. Entro cinque giorni dall'ordine di esecuzione dei predetti lavori, il RUP o il tecnico incaricato provvede a redigere una stima giustificativa da sottoporre, unitamente al verbale di cui all'art. 14 e all'eventuale progetto, alla Giunta, la quale nei successivi cinque giorni approva e sottopone al Consiglio, tramite il suo Presidente, la proposta di riconoscimento della spesa, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
4. Il Consiglio adotta il provvedimento di riconoscimento entro trenta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5. L'adozione della deliberazione consiliare è comunicata al terzo interessato.

Art. 16. Modalità di esecuzione.

1. I lavori in economia, in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. n. 163/2006, possono essere realizzati:
 - a) per importi il cui valore non superi € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), in amministrazione diretta nei casi in cui il RUP organizza ed esegue i lavori avvalendosi di personale dipendente ed impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso all'Ente;
 - b) in ogni caso, mediante cottimo fiduciario, ovvero mediante affidamento a terzi.

Art. 17. Affidamento diretto.

1. Per l'affidamento in economia di lavori di importo inferiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili.
2. Anche nei casi di affidamento diretto, nel rispetto del principio di economicità, è preferibile selezionare un contraente che si dichiari disponibile a garantire una quota di ribasso rispetto alle condizioni di mercato.
3. La richiesta di più preventivi è, in ogni caso, esclusa qualora la specialità o particolarità del

lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, o di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, sia tale da rendere inutile o palesemente sproporzionata la richiesta di preventivi a più soggetti.

4. Nei casi in cui si proceda alla richiesta di più preventivi, si procede, di norma, con la richiesta di preventivi ad almeno tre ditte, con preferenza per quelle iscritte all'albo fornitori e, comunque, in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 18. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

1. Per l'affidamento in economia di lavori di importo superiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), si procede con procedura negoziata previa indagine di mercato.

2. Previa determinazione a contrattare, si procede mediante invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, scelti nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, con preferenza per i soggetti iscritti all'albo fornitori.

3. Il criterio di rotazione può essere disapplicato qualora tra gli iscritti non sia reperibile un numero sufficiente di ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento nella determinazione a contrattare.

4. Il criterio di selezione delle offerte, specificato nella determinazione e nell'invito, è generalmente quello del prezzo più basso ma, in caso risulti maggiormente opportuno, può farsi ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione; prima della stipulazione del contratto si procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell'intervento.

6. Le imprese partecipanti alla selezione, se previsto nella lettera di invito, sono tenute a presentare la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei contratti.

7. L'affidamento mediante cottimo fiduciario è disposto dal Responsabile di Area competente, con propria determinazione.

8. Gli esiti delle procedure di affidamento sono pubblicati all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito dell'AVCP.

Art. 19. Varianti.

1. Qualora, durante l'esecuzione degli interventi, si riveli insufficiente la somma impegnata per i lavori, il RUP potrà disporre una perizia suppletiva, che dovrà essere approvata dal Responsabile di Area con propria determinazione, cui seguirà l'integrazione del contratto, nelle forme di cui al precedente art. 5.

2. I limiti di importo di cui agli artt. 125 e 204, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., non possono essere superati neppure con varianti, proroghe o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.

CAPO IV. Disposizioni finali.

Art. 20. Albo dei fornitori.

1. I Responsabili di Area possono attivare e gestire, di concerto e ciascuno nei limiti delle proprie competenze, un Albo dei fornitori.

2. Le imprese iscritte all'Albo possono partecipare, ove invitate, alle procedure negoziate indette dall'Ente per la categoria corrispondente.

3. Coloro che intendano essere iscritti nell'Albo, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163/2006, nonché iscritti alla C.C.I.A.A., dovranno iscriversi seguendo le modalità operative stabilite con determinazione di concerto dei Responsabili di Area interessati,

esclusivamente per le categorie per le quali sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica.

4. Ove, a seguito delle necessarie verifiche, l'istanza risulti corretta e ricevibile, si provvede all'inserimento dell'impresa nell'Albo entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa.

5. Non possono, in ogni caso, essere inserite nell'Albo dei fornitori imprese che, al momento dell'istanza, risultino in situazione di incapacità di contrattare con la P.A., ovvero non in regola con i versamenti agli Enti previdenziali e assistenziali e, al riguardo, gli iscritti sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente ogni fatto rilevante.

6. Si procede d'ufficio alla cancellazione dall'Albo dei fornitori di coloro i quali si siano resi responsabili di false dichiarazioni, di gravi inadempimenti contrattuali attestati dal Responsabile del procedimento o non siano più in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione.

7. La cancellazione di cui al comma precedente viene disposta dal Segretario dell'Unione, su segnalazione del Responsabile di Area competente, ed opera per un periodo non inferiore a sei mesi.

Art. 21. Efficacia e abrogazioni.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, il quale esercita la propria efficacia nell'Ordinamento dell'Unione ed in quelli dei Comuni ad essa aderenti, si intendono espressamente abrogate, integrate e/o modificate tutte le normative regolamentari dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti che risultino incompatibili con le disposizioni ivi previste ed, in particolare, i vigenti Regolamenti per la gestione di interventi in economia.



REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA DELL'UNIONE NOVARESE 2000 E DEI COMUNI DI BRIONA, CALTIGNAGA E FARA NOVARESE

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 18/04/2013

SOMMARIO:

CAPO I. Norme generali.

Art. 1. Oggetto del regolamento.

Art. 2. Modalità di effettuazione delle spese in economia.

Art. 3. Soglie economiche di ammissibilità e divieto di frazionamento.

Art. 4. Contratti misti.

Art. 5. Stipulazione del contratto.

CAPO II. Acquisizione in economia di beni e servizi.

Art. 6. Generalità.

Art. 7. Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia.

Art. 8. Determinazione dei prezzi.

Art. 9. Mercato elettronico.

Art. 10. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

Art. 11. Affidamento diretto con o senza previa indagine di mercato.

Art. 12. Ordinazione, verifica della regolare esecuzione e liquidazione delle forniture e servizi.

CAPO III. Realizzazione in economia di lavori.

Art. 13. Tipologie di lavori eseguibili in economia.

Art. 14. Interventi d'urgenza.

Art. 15. Lavori di somma urgenza.

Art. 16. Modalità di esecuzione.

Art. 17. Affidamento diretto.

Art. 18. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

Art. 19. Varianti.

CAPO IV. Disposizioni finali.

Art. 20. Albo dei fornitori.

Art. 21. Efficacia e abrogazioni.

CAPO I. Norme generali.

Art. 1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale, regionale, nonché dai relativi regolamenti d'applicazione.
2. Le norme del presente Regolamento disciplinano i lavori, le forniture, i servizi, da eseguirsi in economia da parte dei servizi competenti.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai Responsabili dei singoli Servizi dalla Giunta con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o successive modificazioni e/o integrazioni.
5. Gli importi previsti dal presente regolamento devono essere intesi al netto dell'I.V.A.

Art. 2. Modalità di effettuazione delle spese in economia.

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi effettuati con materiali e mezzi propri dell'Ente o appositamente noleggiati e con personale proprio, o di altri Enti e/o società ad esso convenzionati, e da personale eventualmente assunto o incaricato.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, in possesso dei requisiti di legge, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite un elenco di operatori economici predisposto dall'Ente ai sensi del presente regolamento.

Art. 3. Soglie economiche di ammissibilità e divieto di frazionamento.

1. Le procedure per la fornitura di beni e servizi o per la realizzazione di lavori in economia sono consentite per importi inferiori alle soglie stabilite dalle normative dello Stato e dell'Unione europea vigenti al momento dell'avvio del procedimento di acquisto.
2. Le forniture ed i lavori di importo superiore a tale valore non potranno subire frazionamenti artificiali finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.
3. Per ciò che attiene i lavori, non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni degli interventi già individuate nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici.
4. Le soglie sopra richiamate non possono essere superate neppure per effetto di varianti, proroghe o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.
5. Anche nel caso in cui, a seguito di necessità sopravvenute, siano richieste all'aggiudicatario della fornitura o dei lavori ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto, il valore del contratto così aumentato non dovrà superare i limiti di soglia sopra stabiliti.

Art. 4. Contratti misti.

1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, si applica il criterio di prevalenza, per cui trovano applicazione le disposizioni del Capo II del presente Regolamento se l'importo delle forniture di beni e/o servizi in economia assume rilievo superiore al 50% dell'importo contrattuale, in caso contrario, si applicano le disposizioni di cui al capo III.

Art. 5. Stipulazione del contratto.

1. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo inferiore ad € 5.000,00 (Euro

cinquemila/00), i.v.a. esclusa, possono essere conclusi mediante sottoscrizione da parte del fornitore di copia della determinazione dirigenziale di affidamento.

2. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo compreso fra € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) ed € 30.000,00 (Euro trentamila/00), i.v.a. esclusa, possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata.

3. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo superiore ad € 30.000,00 (Euro trentamila/00), i.v.a. esclusa, sono stipulati a mezzo di atto pubblico amministrativo.

4. In ogni caso, le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113, d.lgs. n. 163/2006.

5. Qualsiasi sia la forma del contratto, esso deve contenere i requisiti minimi di legge in ordine a:

- a) descrizione delle prestazioni,
- b) prezzi unitari a misura o a corpo,
- c) condizioni e termini di esecuzione delle prestazioni,
- d) modalità e tracciabilità dei pagamenti,
- e) penalità.

CAPO II. Acquisizione in economia di beni e servizi.

Art. 6. Generalità.

1. La presente sezione disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, L. n. 488/1999 e ss.mm.ii.

2. L'acquisizione in economia di beni e servizi deve garantire il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

3. Il responsabile delle acquisizioni cura l'invito e l'affidamento in economia di beni e servizi alle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

4. Normalmente, e purché siano rispettati i principi di cui ai commi precedenti, gli acquisti in economia sono effettuati, salvi i casi indicati nel presente regolamento, mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A.

5. Nell'ambito del proprio Piano esecutivo di gestione ciascun Responsabile di Area definisce l'entità complessiva delle spese in economia per beni e servizi da sostenere nell'anno di riferimento.

Art. 7. Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia.

1. I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia sono individuati, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in tutti quelli collegati al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

2. L'affidamento in economia è, in ogni caso, ammesso per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

3. Il ricorso alle spese in economia, nei limiti di cui al successivo articolo, è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 8. Determinazione dei prezzi.

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'art. 26, L. 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero sulla base di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi, o tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A.

Art. 9. Mercato elettronico.

1. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il M.E.P.A. avviene attraverso:

- confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico, ovvero
- valutazione delle offerte ricevute su richiesta rivolta a fornitori abilitati, ovvero
- consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

2. Per l'acquisizione di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, si procede seguendo alternativamente due modalità:

a) ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare beni o servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione;

b) acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire beni o servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.

3. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta, salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione.

4. Sono fatti in ogni caso salvi, in quanto principi generali dell'ordinamento giuridico, i sopra richiamati principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, per cui, ove il ricorso al M.E.P.A. possa provocare una lesione di tali principi, sarà necessario evitare il ricorso al medesimo; in tale ottica, si considera generalmente inefficiente, inefficace ed antieconomico il ricorso a detto strumento, a causa della generalizzata incongruenza logistica tra fornitore individuato nel M.E.P.A. e Amministrazione, con i conseguenti aggravii dovuti a costi e tempi di trasporto, per tutti gli interventi di importo inferiore ad € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Art. 10. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

1. Nelle forniture e servizi in economia il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata mediante apposita determina a contrattare.

2. È richiesto l'invito di almeno 5 operatori economici scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con il criterio di rotazione, preferibilmente tra le ditte iscritte all'Albo fornitori di cui nel presente regolamento.

3. Il criterio di rotazione non si applica qualora tra gli iscritti non siano reperibili ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento.

4. Qualora non vengano utilizzati il M.E.P.A. o la procedura on-line, la lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o con posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

5. Negli acquisti in economia è necessario fare riferimento ad un foglio patti e condizioni che stabilisca le clausole essenziali della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d'invito le condizioni di affidamento.

6. Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.

7. Il foglio patti e condizioni e/o la lettera d'invito dovranno, comunque, contenere:

- l'oggetto della prestazione;
- le eventuali garanzie o polizze fideiussorie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e le modalità di esecuzione;
- il valore indicativo della prestazione;
- le modalità di pagamento;
- la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell'offerta;
- i termini assegnati per l'esecuzione del contratto;
- il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco temporale;
- l'efficacia imperativa e la conseguente applicazione ex lege della attivazione di nuove convenzioni CONSIP o il rinnovo di convenzioni scadute rispetto alla durata dei contratti in essere.

Art. 11. Affidamento diretto con o senza previa indagine di mercato.

1. Per le acquisizioni di forniture ed i servizi in economia di importo inferiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), per le quali non si ricorra al M.E.P.A., si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili.

2. Anche nei casi di affidamento diretto, nel rispetto del principio di economicità, è preferibile selezionare un contraente che si dichiari disponibile a garantire una quota di ribasso rispetto alle condizioni di mercato.

Art. 12. Ordinazione, verifica della regolare esecuzione e liquidazione delle forniture e servizi.

1. Le forniture sono ordinate per iscritto.

2. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati.

3. Dopo l'accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della fattura fiscale, si può provvedere alla liquidazione sul conto dedicato dichiarato dalla ditta, nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto.

4. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore.

CAPO III. Realizzazione in economia di lavori.

Art. 13. Tipologie di lavori eseguibili in economia.

1. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., tutte le lavorazioni necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

2. L'affidamento in economia è consentito anche nei casi contemplati dall'art. 204, comma 4, d.lgs. n. 163/2006, nei limiti di importo stabiliti da tale norma.

Art. 14. Interventi d'urgenza.

1. I casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza sono certificati da apposito verbale redatto dal RUP o da tecnico allo scopo incaricato, nel quale vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.
2. Il predetto verbale viene trasmesso al Responsabile dell'Area tecnica, unitamente all'eventuale progetto, per l'autorizzazione dei lavori, la copertura della spesa e la formalizzazione della procedura di affidamento.

Art. 15. Lavori di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcuna dilazione, cagionate dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile che comporti uno stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, il RUP o il tecnico allo scopo incaricato può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 14, l'immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza è affidata dal RUP o dal Dirigente competente anche direttamente ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell'affidatario; in caso di mancato accordo trovano applicazione le disposizioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
3. Entro cinque giorni dall'ordine di esecuzione dei predetti lavori, il RUP o il tecnico incaricato provvede a redigere una stima giustificativa da sottoporre, unitamente al verbale di cui all'art. 14 e all'eventuale progetto, alla Giunta, la quale nei successivi cinque giorni approva e sottopone al Consiglio, tramite il suo Presidente, la proposta di riconoscimento della spesa, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
4. Il Consiglio adotta il provvedimento di riconoscimento entro trenta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5. L'adozione della deliberazione consiliare è comunicata al terzo interessato.

Art. 16. Modalità di esecuzione.

1. I lavori in economia, in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. n. 163/2006, possono essere realizzati:
 - a) per importi il cui valore non superi € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), in amministrazione diretta nei casi in cui il RUP organizza ed esegue i lavori avvalendosi di personale dipendente ed impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso all'Ente;
 - b) in ogni caso, mediante cottimo fiduciario, ovvero mediante affidamento a terzi.

Art. 17. Affidamento diretto.

1. Per l'affidamento in economia di lavori di importo inferiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili.
2. Anche nei casi di affidamento diretto, nel rispetto del principio di economicità, è preferibile selezionare un contraente che si dichiari disponibile a garantire una quota di ribasso rispetto alle condizioni di mercato.
3. La richiesta di più preventivi è, in ogni caso, esclusa qualora la specialità o particolarità del

lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, o di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, sia tale da rendere inutile o palesemente sproporzionata la richiesta di preventivi a più soggetti.

4. Nei casi in cui si proceda alla richiesta di più preventivi, si procede, di norma, con la richiesta di preventivi ad almeno tre ditte, con preferenza per quelle iscritte all'albo fornitori e, comunque, in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 18. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

1. Per l'affidamento in economia di lavori di importo superiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), si procede con procedura negoziata previa indagine di mercato.

2. Previa determinazione a contrattare, si procede mediante invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, scelti nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, con preferenza per i soggetti iscritti all'albo fornitori.

3. Il criterio di rotazione può essere disapplicato qualora tra gli iscritti non sia reperibile un numero sufficiente di ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento nella determinazione a contrattare.

4. Il criterio di selezione delle offerte, specificato nella determinazione e nell'invito, è generalmente quello del prezzo più basso ma, in caso risulti maggiormente opportuno, può farsi ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione; prima della stipulazione del contratto si procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell'intervento.

6. Le imprese partecipanti alla selezione, se previsto nella lettera di invito, sono tenute a presentare la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei contratti.

7. L'affidamento mediante cottimo fiduciario è disposto dal Responsabile di Area competente, con propria determinazione.

8. Gli esiti delle procedure di affidamento sono pubblicati all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito dell'AVCP.

Art. 19. Varianti.

1. Qualora, durante l'esecuzione degli interventi, si riveli insufficiente la somma impegnata per i lavori, il RUP potrà disporre una perizia suppletiva, che dovrà essere approvata dal Responsabile di Area con propria determinazione, cui seguirà l'integrazione del contratto, nelle forme di cui al precedente art. 5.

2. I limiti di importo di cui agli artt. 125 e 204, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., non possono essere superati neppure con varianti, proroghe o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.

CAPO IV. Disposizioni finali.

Art. 20. Albo dei fornitori.

1. I Responsabili di Area possono attivare e gestire, di concerto e ciascuno nei limiti delle proprie competenze, un Albo dei fornitori.

2. Le imprese iscritte all'Albo possono partecipare, ove invitate, alle procedure negoziate indette dall'Ente per la categoria corrispondente.

3. Coloro che intendano essere iscritti nell'Albo, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163/2006, nonché iscritti alla C.C.I.A.A., dovranno iscriversi seguendo le modalità operative stabilite con determinazione di concerto dei Responsabili di Area interessati,

esclusivamente per le categorie per le quali sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica.

4. Ove, a seguito delle necessarie verifiche, l'istanza risulti corretta e ricevibile, si provvede all'inserimento dell'impresa nell'Albo entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa.

5. Non possono, in ogni caso, essere inserite nell'Albo dei fornitori imprese che, al momento dell'istanza, risultino in situazione di incapacità di contrattare con la P.A., ovvero non in regola con i versamenti agli Enti previdenziali e assistenziali e, al riguardo, gli iscritti sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente ogni fatto rilevante.

6. Si procede d'ufficio alla cancellazione dall'Albo dei fornitori di coloro i quali si siano resi responsabili di false dichiarazioni, di gravi inadempimenti contrattuali attestati dal Responsabile del procedimento o non siano più in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione.

7. La cancellazione di cui al comma precedente viene disposta dal Segretario dell'Unione, su segnalazione del Responsabile di Area competente, ed opera per un periodo non inferiore a sei mesi.

Art. 21. Efficacia e abrogazioni.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, il quale esercita la propria efficacia nell'Ordinamento dell'Unione ed in quelli dei Comuni ad essa aderenti, si intendono espressamente abrogate, integrate e/o modificate tutte le normative regolamentari dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti che risultino incompatibili con le disposizioni ivi previste ed, in particolare, i vigenti Regolamenti per la gestione di interventi in economia.



REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA DELL'UNIONE NOVARESE 2000 E DEI COMUNI DI BRIONA, CALTIGNAGA E FARA NOVARESE

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 18/04/2013

SOMMARIO:

CAPO I. Norme generali.

Art. 1. Oggetto del regolamento.

Art. 2. Modalità di effettuazione delle spese in economia.

Art. 3. Soglie economiche di ammissibilità e divieto di frazionamento.

Art. 4. Contratti misti.

Art. 5. Stipulazione del contratto.

CAPO II. Acquisizione in economia di beni e servizi.

Art. 6. Generalità.

Art. 7. Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia.

Art. 8. Determinazione dei prezzi.

Art. 9. Mercato elettronico.

Art. 10. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

Art. 11. Affidamento diretto con o senza previa indagine di mercato.

Art. 12. Ordinazione, verifica della regolare esecuzione e liquidazione delle forniture e servizi.

CAPO III. Realizzazione in economia di lavori.

Art. 13. Tipologie di lavori eseguibili in economia.

Art. 14. Interventi d'urgenza.

Art. 15. Lavori di somma urgenza.

Art. 16. Modalità di esecuzione.

Art. 17. Affidamento diretto.

Art. 18. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

Art. 19. Varianti.

CAPO IV. Disposizioni finali.

Art. 20. Albo dei fornitori.

Art. 21. Efficacia e abrogazioni.

CAPO I. Norme generali.

Art. 1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale, regionale, nonché dai relativi regolamenti d'applicazione.
2. Le norme del presente Regolamento disciplinano i lavori, le forniture, i servizi, da eseguirsi in economia da parte dei servizi competenti.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai Responsabili dei singoli Servizi dalla Giunta con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o successive modificazioni e/o integrazioni.
5. Gli importi previsti dal presente regolamento devono essere intesi al netto dell'I.V.A.

Art. 2. Modalità di effettuazione delle spese in economia.

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi effettuati con materiali e mezzi propri dell'Ente o appositamente noleggiati e con personale proprio, o di altri Enti e/o società ad esso convenzionati, e da personale eventualmente assunto o incaricato.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, in possesso dei requisiti di legge, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite un elenco di operatori economici predisposto dall'Ente ai sensi del presente regolamento.

Art. 3. Soglie economiche di ammissibilità e divieto di frazionamento.

1. Le procedure per la fornitura di beni e servizi o per la realizzazione di lavori in economia sono consentite per importi inferiori alle soglie stabilite dalle normative dello Stato e dell'Unione europea vigenti al momento dell'avvio del procedimento di acquisto.
2. Le forniture ed i lavori di importo superiore a tale valore non potranno subire frazionamenti artificiali finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.
3. Per ciò che attiene i lavori, non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni degli interventi già individuate nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici.
4. Le soglie sopra richiamate non possono essere superate neppure per effetto di varianti, proroghe o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.
5. Anche nel caso in cui, a seguito di necessità sopravvenute, siano richieste all'aggiudicatario della fornitura o dei lavori ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto, il valore del contratto così aumentato non dovrà superare i limiti di soglia sopra stabiliti.

Art. 4. Contratti misti.

1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, si applica il criterio di prevalenza, per cui trovano applicazione le disposizioni del Capo II del presente Regolamento se l'importo delle forniture di beni e/o servizi in economia assume rilievo superiore al 50% dell'importo contrattuale, in caso contrario, si applicano le disposizioni di cui al capo III.

Art. 5. Stipulazione del contratto.

1. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo inferiore ad € 5.000,00 (Euro

cinquemila/00), i.v.a. esclusa, possono essere conclusi mediante sottoscrizione da parte del fornitore di copia della determinazione dirigenziale di affidamento.

2. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo compreso fra € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) ed € 30.000,00 (Euro trentamila/00), i.v.a. esclusa, possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata.

3. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo superiore ad € 30.000,00 (Euro trentamila/00), i.v.a. esclusa, sono stipulati a mezzo di atto pubblico amministrativo.

4. In ogni caso, le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113, d.lgs. n. 163/2006.

5. Qualsiasi sia la forma del contratto, esso deve contenere i requisiti minimi di legge in ordine a:

- a) descrizione delle prestazioni,
- b) prezzi unitari a misura o a corpo,
- c) condizioni e termini di esecuzione delle prestazioni,
- d) modalità e tracciabilità dei pagamenti,
- e) penalità.

CAPO II. Acquisizione in economia di beni e servizi.

Art. 6. Generalità.

1. La presente sezione disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, L. n. 488/1999 e ss.mm.ii.

2. L'acquisizione in economia di beni e servizi deve garantire il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

3. Il responsabile delle acquisizioni cura l'invito e l'affidamento in economia di beni e servizi alle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

4. Normalmente, e purché siano rispettati i principi di cui ai commi precedenti, gli acquisti in economia sono effettuati, salvi i casi indicati nel presente regolamento, mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A.

5. Nell'ambito del proprio Piano esecutivo di gestione ciascun Responsabile di Area definisce l'entità complessiva delle spese in economia per beni e servizi da sostenere nell'anno di riferimento.

Art. 7. Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia.

1. I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia sono individuati, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in tutti quelli collegati al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

2. L'affidamento in economia è, in ogni caso, ammesso per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

3. Il ricorso alle spese in economia, nei limiti di cui al successivo articolo, è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 8. Determinazione dei prezzi.

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'art. 26, L. 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero sulla base di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi, o tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A.

Art. 9. Mercato elettronico.

1. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il M.E.P.A. avviene attraverso:

- confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico, ovvero
- valutazione delle offerte ricevute su richiesta rivolta a fornitori abilitati, ovvero
- consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

2. Per l'acquisizione di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, si procede seguendo alternativamente due modalità:

a) ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare beni o servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione;

b) acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire beni o servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.

3. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta, salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione.

4. Sono fatti in ogni caso salvi, in quanto principi generali dell'ordinamento giuridico, i sopra richiamati principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, per cui, ove il ricorso al M.E.P.A. possa provocare una lesione di tali principi, sarà necessario evitare il ricorso al medesimo; in tale ottica, si considera generalmente inefficiente, inefficace ed antieconomico il ricorso a detto strumento, a causa della generalizzata incongruenza logistica tra fornitore individuato nel M.E.P.A. e Amministrazione, con i conseguenti aggravii dovuti a costi e tempi di trasporto, per tutti gli interventi di importo inferiore ad € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Art. 10. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

1. Nelle forniture e servizi in economia il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata mediante apposita determina a contrattare.

2. È richiesto l'invito di almeno 5 operatori economici scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con il criterio di rotazione, preferibilmente tra le ditte iscritte all'Albo fornitori di cui nel presente regolamento.

3. Il criterio di rotazione non si applica qualora tra gli iscritti non siano reperibili ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento.

4. Qualora non vengano utilizzati il M.E.P.A. o la procedura on-line, la lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o con posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

5. Negli acquisti in economia è necessario fare riferimento ad un foglio patti e condizioni che stabilisca le clausole essenziali della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d'invito le condizioni di affidamento.

6. Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.

7. Il foglio patti e condizioni e/o la lettera d'invito dovranno, comunque, contenere:

- l'oggetto della prestazione;
- le eventuali garanzie o polizze fideiussorie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e le modalità di esecuzione;
- il valore indicativo della prestazione;
- le modalità di pagamento;
- la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell'offerta;
- i termini assegnati per l'esecuzione del contratto;
- il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco temporale;
- l'efficacia imperativa e la conseguente applicazione ex lege della attivazione di nuove convenzioni CONSIP o il rinnovo di convenzioni scadute rispetto alla durata dei contratti in essere.

Art. 11. Affidamento diretto con o senza previa indagine di mercato.

1. Per le acquisizioni di forniture ed i servizi in economia di importo inferiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), per le quali non si ricorra al M.E.P.A., si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili.

2. Anche nei casi di affidamento diretto, nel rispetto del principio di economicità, è preferibile selezionare un contraente che si dichiari disponibile a garantire una quota di ribasso rispetto alle condizioni di mercato.

Art. 12. Ordinazione, verifica della regolare esecuzione e liquidazione delle forniture e servizi.

1. Le forniture sono ordinate per iscritto.

2. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati.

3. Dopo l'accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della fattura fiscale, si può provvedere alla liquidazione sul conto dedicato dichiarato dalla ditta, nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto.

4. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore.

CAPO III. Realizzazione in economia di lavori.

Art. 13. Tipologie di lavori eseguibili in economia.

1. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., tutte le lavorazioni necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

2. L'affidamento in economia è consentito anche nei casi contemplati dall'art. 204, comma 4, d.lgs. n. 163/2006, nei limiti di importo stabiliti da tale norma.

Art. 14. Interventi d'urgenza.

1. I casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza sono certificati da apposito verbale redatto dal RUP o da tecnico allo scopo incaricato, nel quale vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.
2. Il predetto verbale viene trasmesso al Responsabile dell'Area tecnica, unitamente all'eventuale progetto, per l'autorizzazione dei lavori, la copertura della spesa e la formalizzazione della procedura di affidamento.

Art. 15. Lavori di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcuna dilazione, cagionate dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile che comporti uno stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, il RUP o il tecnico allo scopo incaricato può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 14, l'immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza è affidata dal RUP o dal Dirigente competente anche direttamente ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell'affidatario; in caso di mancato accordo trovano applicazione le disposizioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
3. Entro cinque giorni dall'ordine di esecuzione dei predetti lavori, il RUP o il tecnico incaricato provvede a redigere una stima giustificativa da sottoporre, unitamente al verbale di cui all'art. 14 e all'eventuale progetto, alla Giunta, la quale nei successivi cinque giorni approva e sottopone al Consiglio, tramite il suo Presidente, la proposta di riconoscimento della spesa, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
4. Il Consiglio adotta il provvedimento di riconoscimento entro trenta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5. L'adozione della deliberazione consiliare è comunicata al terzo interessato.

Art. 16. Modalità di esecuzione.

1. I lavori in economia, in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. n. 163/2006, possono essere realizzati:
 - a) per importi il cui valore non superi € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), in amministrazione diretta nei casi in cui il RUP organizza ed esegue i lavori avvalendosi di personale dipendente ed impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso all'Ente;
 - b) in ogni caso, mediante cottimo fiduciario, ovvero mediante affidamento a terzi.

Art. 17. Affidamento diretto.

1. Per l'affidamento in economia di lavori di importo inferiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili.
2. Anche nei casi di affidamento diretto, nel rispetto del principio di economicità, è preferibile selezionare un contraente che si dichiari disponibile a garantire una quota di ribasso rispetto alle condizioni di mercato.
3. La richiesta di più preventivi è, in ogni caso, esclusa qualora la specialità o particolarità del

lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, o di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, sia tale da rendere inutile o palesemente sproporzionata la richiesta di preventivi a più soggetti.

4. Nei casi in cui si proceda alla richiesta di più preventivi, si procede, di norma, con la richiesta di preventivi ad almeno tre ditte, con preferenza per quelle iscritte all'albo fornitori e, comunque, in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 18. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

1. Per l'affidamento in economia di lavori di importo superiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), si procede con procedura negoziata previa indagine di mercato.

2. Previa determinazione a contrattare, si procede mediante invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, scelti nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, con preferenza per i soggetti iscritti all'albo fornitori.

3. Il criterio di rotazione può essere disapplicato qualora tra gli iscritti non sia reperibile un numero sufficiente di ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento nella determinazione a contrattare.

4. Il criterio di selezione delle offerte, specificato nella determinazione e nell'invito, è generalmente quello del prezzo più basso ma, in caso risulti maggiormente opportuno, può farsi ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione; prima della stipulazione del contratto si procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell'intervento.

6. Le imprese partecipanti alla selezione, se previsto nella lettera di invito, sono tenute a presentare la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei contratti.

7. L'affidamento mediante cottimo fiduciario è disposto dal Responsabile di Area competente, con propria determinazione.

8. Gli esiti delle procedure di affidamento sono pubblicati all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito dell'AVCP.

Art. 19. Varianti.

1. Qualora, durante l'esecuzione degli interventi, si riveli insufficiente la somma impegnata per i lavori, il RUP potrà disporre una perizia suppletiva, che dovrà essere approvata dal Responsabile di Area con propria determinazione, cui seguirà l'integrazione del contratto, nelle forme di cui al precedente art. 5.

2. I limiti di importo di cui agli artt. 125 e 204, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., non possono essere superati neppure con varianti, proroghe o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.

CAPO IV. Disposizioni finali.

Art. 20. Albo dei fornitori.

1. I Responsabili di Area possono attivare e gestire, di concerto e ciascuno nei limiti delle proprie competenze, un Albo dei fornitori.

2. Le imprese iscritte all'Albo possono partecipare, ove invitate, alle procedure negoziate indette dall'Ente per la categoria corrispondente.

3. Coloro che intendano essere iscritti nell'Albo, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163/2006, nonché iscritti alla C.C.I.A.A., dovranno iscriversi seguendo le modalità operative stabilite con determinazione di concerto dei Responsabili di Area interessati,

esclusivamente per le categorie per le quali sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica.

4. Ove, a seguito delle necessarie verifiche, l'istanza risulti corretta e ricevibile, si provvede all'inserimento dell'impresa nell'Albo entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa.

5. Non possono, in ogni caso, essere inserite nell'Albo dei fornitori imprese che, al momento dell'istanza, risultino in situazione di incapacità di contrattare con la P.A., ovvero non in regola con i versamenti agli Enti previdenziali e assistenziali e, al riguardo, gli iscritti sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente ogni fatto rilevante.

6. Si procede d'ufficio alla cancellazione dall'Albo dei fornitori di coloro i quali si siano resi responsabili di false dichiarazioni, di gravi inadempimenti contrattuali attestati dal Responsabile del procedimento o non siano più in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione.

7. La cancellazione di cui al comma precedente viene disposta dal Segretario dell'Unione, su segnalazione del Responsabile di Area competente, ed opera per un periodo non inferiore a sei mesi.

Art. 21. Efficacia e abrogazioni.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, il quale esercita la propria efficacia nell'Ordinamento dell'Unione ed in quelli dei Comuni ad essa aderenti, si intendono espressamente abrogate, integrate e/o modificate tutte le normative regolamentari dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti che risultino incompatibili con le disposizioni ivi previste ed, in particolare, i vigenti Regolamenti per la gestione di interventi in economia.



REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA DELL'UNIONE NOVARESE 2000 E DEI COMUNI DI BRIONA, CALTIGNAGA E FARA NOVARESE

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 18/04/2013

SOMMARIO:

CAPO I. Norme generali.

Art. 1. Oggetto del regolamento.

Art. 2. Modalità di effettuazione delle spese in economia.

Art. 3. Soglie economiche di ammissibilità e divieto di frazionamento.

Art. 4. Contratti misti.

Art. 5. Stipulazione del contratto.

CAPO II. Acquisizione in economia di beni e servizi.

Art. 6. Generalità.

Art. 7. Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia.

Art. 8. Determinazione dei prezzi.

Art. 9. Mercato elettronico.

Art. 10. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

Art. 11. Affidamento diretto con o senza previa indagine di mercato.

Art. 12. Ordinazione, verifica della regolare esecuzione e liquidazione delle forniture e servizi.

CAPO III. Realizzazione in economia di lavori.

Art. 13. Tipologie di lavori eseguibili in economia.

Art. 14. Interventi d'urgenza.

Art. 15. Lavori di somma urgenza.

Art. 16. Modalità di esecuzione.

Art. 17. Affidamento diretto.

Art. 18. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

Art. 19. Varianti.

CAPO IV. Disposizioni finali.

Art. 20. Albo dei fornitori.

Art. 21. Efficacia e abrogazioni.

CAPO I. Norme generali.

Art. 1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale, regionale, nonché dai relativi regolamenti d'applicazione.
2. Le norme del presente Regolamento disciplinano i lavori, le forniture, i servizi, da eseguirsi in economia da parte dei servizi competenti.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai Responsabili dei singoli Servizi dalla Giunta con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o successive modificazioni e/o integrazioni.
5. Gli importi previsti dal presente regolamento devono essere intesi al netto dell'I.V.A.

Art. 2. Modalità di effettuazione delle spese in economia.

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi effettuati con materiali e mezzi propri dell'Ente o appositamente noleggiati e con personale proprio, o di altri Enti e/o società ad esso convenzionati, e da personale eventualmente assunto o incaricato.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, in possesso dei requisiti di legge, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite un elenco di operatori economici predisposto dall'Ente ai sensi del presente regolamento.

Art. 3. Soglie economiche di ammissibilità e divieto di frazionamento.

1. Le procedure per la fornitura di beni e servizi o per la realizzazione di lavori in economia sono consentite per importi inferiori alle soglie stabilite dalle normative dello Stato e dell'Unione europea vigenti al momento dell'avvio del procedimento di acquisto.
2. Le forniture ed i lavori di importo superiore a tale valore non potranno subire frazionamenti artificiali finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.
3. Per ciò che attiene i lavori, non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni degli interventi già individuate nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici.
4. Le soglie sopra richiamate non possono essere superate neppure per effetto di varianti, proroghe o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.
5. Anche nel caso in cui, a seguito di necessità sopravvenute, siano richieste all'aggiudicatario della fornitura o dei lavori ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto, il valore del contratto così aumentato non dovrà superare i limiti di soglia sopra stabiliti.

Art. 4. Contratti misti.

1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, si applica il criterio di prevalenza, per cui trovano applicazione le disposizioni del Capo II del presente Regolamento se l'importo delle forniture di beni e/o servizi in economia assume rilievo superiore al 50% dell'importo contrattuale, in caso contrario, si applicano le disposizioni di cui al capo III.

Art. 5. Stipulazione del contratto.

1. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo inferiore ad € 5.000,00 (Euro

cinquemila/00), i.v.a. esclusa, possono essere conclusi mediante sottoscrizione da parte del fornitore di copia della determinazione dirigenziale di affidamento.

2. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo compreso fra € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) ed € 30.000,00 (Euro trentamila/00), i.v.a. esclusa, possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata.

3. I contratti per forniture di beni e servizi o lavori di importo superiore ad € 30.000,00 (Euro trentamila/00), i.v.a. esclusa, sono stipulati a mezzo di atto pubblico amministrativo.

4. In ogni caso, le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113, d.lgs. n. 163/2006.

5. Qualsiasi sia la forma del contratto, esso deve contenere i requisiti minimi di legge in ordine a:

- a) descrizione delle prestazioni,
- b) prezzi unitari a misura o a corpo,
- c) condizioni e termini di esecuzione delle prestazioni,
- d) modalità e tracciabilità dei pagamenti,
- e) penalità.

CAPO II. Acquisizione in economia di beni e servizi.

Art. 6. Generalità.

1. La presente sezione disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, L. n. 488/1999 e ss.mm.ii.

2. L'acquisizione in economia di beni e servizi deve garantire il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

3. Il responsabile delle acquisizioni cura l'invito e l'affidamento in economia di beni e servizi alle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

4. Normalmente, e purché siano rispettati i principi di cui ai commi precedenti, gli acquisti in economia sono effettuati, salvi i casi indicati nel presente regolamento, mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A.

5. Nell'ambito del proprio Piano esecutivo di gestione ciascun Responsabile di Area definisce l'entità complessiva delle spese in economia per beni e servizi da sostenere nell'anno di riferimento.

Art. 7. Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia.

1. I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia sono individuati, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in tutti quelli collegati al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

2. L'affidamento in economia è, in ogni caso, ammesso per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

3. Il ricorso alle spese in economia, nei limiti di cui al successivo articolo, è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 8. Determinazione dei prezzi.

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'art. 26, L. 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero sulla base di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi, o tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A.

Art. 9. Mercato elettronico.

1. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il M.E.P.A. avviene attraverso:

- confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico, ovvero
- valutazione delle offerte ricevute su richiesta rivolta a fornitori abilitati, ovvero
- consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

2. Per l'acquisizione di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, si procede seguendo alternativamente due modalità:

a) ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare beni o servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione;

b) acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire beni o servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.

3. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta, salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione.

4. Sono fatti in ogni caso salvi, in quanto principi generali dell'ordinamento giuridico, i sopra richiamati principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, per cui, ove il ricorso al M.E.P.A. possa provocare una lesione di tali principi, sarà necessario evitare il ricorso al medesimo; in tale ottica, si considera generalmente inefficiente, inefficace ed antieconomico il ricorso a detto strumento, a causa della generalizzata incongruenza logistica tra fornitore individuato nel M.E.P.A. e Amministrazione, con i conseguenti aggravii dovuti a costi e tempi di trasporto, per tutti gli interventi di importo inferiore ad € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Art. 10. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

1. Nelle forniture e servizi in economia il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata mediante apposita determina a contrattare.

2. È richiesto l'invito di almeno 5 operatori economici scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con il criterio di rotazione, preferibilmente tra le ditte iscritte all'Albo fornitori di cui nel presente regolamento.

3. Il criterio di rotazione non si applica qualora tra gli iscritti non siano reperibili ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento.

4. Qualora non vengano utilizzati il M.E.P.A. o la procedura on-line, la lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o con posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

5. Negli acquisti in economia è necessario fare riferimento ad un foglio patti e condizioni che stabilisca le clausole essenziali della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d'invito le condizioni di affidamento.

6. Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.

7. Il foglio patti e condizioni e/o la lettera d'invito dovranno, comunque, contenere:

- l'oggetto della prestazione;
- le eventuali garanzie o polizze fideiussorie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e le modalità di esecuzione;
- il valore indicativo della prestazione;
- le modalità di pagamento;
- la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell'offerta;
- i termini assegnati per l'esecuzione del contratto;
- il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco temporale;
- l'efficacia imperativa e la conseguente applicazione ex lege della attivazione di nuove convenzioni CONSIP o il rinnovo di convenzioni scadute rispetto alla durata dei contratti in essere.

Art. 11. Affidamento diretto con o senza previa indagine di mercato.

1. Per le acquisizioni di forniture ed i servizi in economia di importo inferiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), per le quali non si ricorra al M.E.P.A., si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili.

2. Anche nei casi di affidamento diretto, nel rispetto del principio di economicità, è preferibile selezionare un contraente che si dichiari disponibile a garantire una quota di ribasso rispetto alle condizioni di mercato.

Art. 12. Ordinazione, verifica della regolare esecuzione e liquidazione delle forniture e servizi.

1. Le forniture sono ordinate per iscritto.

2. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati.

3. Dopo l'accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della fattura fiscale, si può provvedere alla liquidazione sul conto dedicato dichiarato dalla ditta, nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto.

4. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore.

CAPO III. Realizzazione in economia di lavori.

Art. 13. Tipologie di lavori eseguibili in economia.

1. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., tutte le lavorazioni necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

2. L'affidamento in economia è consentito anche nei casi contemplati dall'art. 204, comma 4, d.lgs. n. 163/2006, nei limiti di importo stabiliti da tale norma.

Art. 14. Interventi d'urgenza.

1. I casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza sono certificati da apposito verbale redatto dal RUP o da tecnico allo scopo incaricato, nel quale vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.
2. Il predetto verbale viene trasmesso al Responsabile dell'Area tecnica, unitamente all'eventuale progetto, per l'autorizzazione dei lavori, la copertura della spesa e la formalizzazione della procedura di affidamento.

Art. 15. Lavori di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcuna dilazione, cagionate dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile che comporti uno stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, il RUP o il tecnico allo scopo incaricato può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 14, l'immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza è affidata dal RUP o dal Dirigente competente anche direttamente ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell'affidatario; in caso di mancato accordo trovano applicazione le disposizioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
3. Entro cinque giorni dall'ordine di esecuzione dei predetti lavori, il RUP o il tecnico incaricato provvede a redigere una stima giustificativa da sottoporre, unitamente al verbale di cui all'art. 14 e all'eventuale progetto, alla Giunta, la quale nei successivi cinque giorni approva e sottopone al Consiglio, tramite il suo Presidente, la proposta di riconoscimento della spesa, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
4. Il Consiglio adotta il provvedimento di riconoscimento entro trenta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5. L'adozione della deliberazione consiliare è comunicata al terzo interessato.

Art. 16. Modalità di esecuzione.

1. I lavori in economia, in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. n. 163/2006, possono essere realizzati:
 - a) per importi il cui valore non superi € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), in amministrazione diretta nei casi in cui il RUP organizza ed esegue i lavori avvalendosi di personale dipendente ed impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso all'Ente;
 - b) in ogni caso, mediante cottimo fiduciario, ovvero mediante affidamento a terzi.

Art. 17. Affidamento diretto.

1. Per l'affidamento in economia di lavori di importo inferiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili.
2. Anche nei casi di affidamento diretto, nel rispetto del principio di economicità, è preferibile selezionare un contraente che si dichiari disponibile a garantire una quota di ribasso rispetto alle condizioni di mercato.
3. La richiesta di più preventivi è, in ogni caso, esclusa qualora la specialità o particolarità del

lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, o di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, sia tale da rendere inutile o palesemente sproporzionata la richiesta di preventivi a più soggetti.

4. Nei casi in cui si proceda alla richiesta di più preventivi, si procede, di norma, con la richiesta di preventivi ad almeno tre ditte, con preferenza per quelle iscritte all'albo fornitori e, comunque, in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 18. Procedure per gli affidamenti previa indagine di mercato.

1. Per l'affidamento in economia di lavori di importo superiore al limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), si procede con procedura negoziata previa indagine di mercato.

2. Previa determinazione a contrattare, si procede mediante invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, scelti nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, con preferenza per i soggetti iscritti all'albo fornitori.

3. Il criterio di rotazione può essere disapplicato qualora tra gli iscritti non sia reperibile un numero sufficiente di ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento nella determinazione a contrattare.

4. Il criterio di selezione delle offerte, specificato nella determinazione e nell'invito, è generalmente quello del prezzo più basso ma, in caso risulti maggiormente opportuno, può farsi ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione; prima della stipulazione del contratto si procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell'intervento.

6. Le imprese partecipanti alla selezione, se previsto nella lettera di invito, sono tenute a presentare la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei contratti.

7. L'affidamento mediante cottimo fiduciario è disposto dal Responsabile di Area competente, con propria determinazione.

8. Gli esiti delle procedure di affidamento sono pubblicati all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito dell'AVCP.

Art. 19. Varianti.

1. Qualora, durante l'esecuzione degli interventi, si riveli insufficiente la somma impegnata per i lavori, il RUP potrà disporre una perizia suppletiva, che dovrà essere approvata dal Responsabile di Area con propria determinazione, cui seguirà l'integrazione del contratto, nelle forme di cui al precedente art. 5.

2. I limiti di importo di cui agli artt. 125 e 204, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., non possono essere superati neppure con varianti, proroghe o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.

CAPO IV. Disposizioni finali.

Art. 20. Albo dei fornitori.

1. I Responsabili di Area possono attivare e gestire, di concerto e ciascuno nei limiti delle proprie competenze, un Albo dei fornitori.

2. Le imprese iscritte all'Albo possono partecipare, ove invitate, alle procedure negoziate indette dall'Ente per la categoria corrispondente.

3. Coloro che intendano essere iscritti nell'Albo, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163/2006, nonché iscritti alla C.C.I.A.A., dovranno iscriversi seguendo le modalità operative stabilite con determinazione di concerto dei Responsabili di Area interessati,

esclusivamente per le categorie per le quali sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica.

4. Ove, a seguito delle necessarie verifiche, l'istanza risulti corretta e ricevibile, si provvede all'inserimento dell'impresa nell'Albo entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa.

5. Non possono, in ogni caso, essere inserite nell'Albo dei fornitori imprese che, al momento dell'istanza, risultino in situazione di incapacità di contrattare con la P.A., ovvero non in regola con i versamenti agli Enti previdenziali e assistenziali e, al riguardo, gli iscritti sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente ogni fatto rilevante.

6. Si procede d'ufficio alla cancellazione dall'Albo dei fornitori di coloro i quali si siano resi responsabili di false dichiarazioni, di gravi inadempimenti contrattuali attestati dal Responsabile del procedimento o non siano più in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione.

7. La cancellazione di cui al comma precedente viene disposta dal Segretario dell'Unione, su segnalazione del Responsabile di Area competente, ed opera per un periodo non inferiore a sei mesi.

Art. 21. Efficacia e abrogazioni.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, il quale esercita la propria efficacia nell'Ordinamento dell'Unione ed in quelli dei Comuni ad essa aderenti, si intendono espressamente abrogate, integrate e/o modificate tutte le normative regolamentari dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti che risultino incompatibili con le disposizioni ivi previste ed, in particolare, i vigenti Regolamenti per la gestione di interventi in economia.